

COMUNE DI NAPOLI



INDICAZIONE DELLE GARANZIE OFFERTE

Intervento di

“Project Financing per l'affidamento in concessione dei servizi di gestione dell'illuminazione ambientale e votiva nei cimiteri del Comune di Napoli”

INDICAZIONE DELLE GARANZIE OFFERTE

Le garanzie che si intendono prestare sono le seguenti:

1) Ai fini della partecipazione alla gara indetta a seguito della dichiarazione di pubblico interesse della proposta

- a) cauzione provvisoria ai sensi e con le modalità di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, nella misura dell'1% del valore della concessione, ovverossia dimidiata in virtù del possesso da parte di codesta Società della certificazione di qualità;
- b) cauzione di cui all'art. 38, comma 2-*bis*, del D.Lgs. n. 163/2006, rilasciata con le modalità di cui all'art. 75 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006;
- c) cauzione di cui all'art. 153, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara

2) In seguito all'eventuale aggiudicazione della gara

- a) polizza prevista per i progettisti ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i e degli artt. 269-270 del D.P.R. n. 207/2010, per la responsabilità civile professionale, con massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione, per tutta la durata dei lavori e sino alla data d'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- b) ai sensi e con le modalità di cui all'art. 113, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., garanzia di buona e tempestiva esecuzione dei lavori oggetto della concessione per un ammontare del 10% dell'importo dei lavori aggiudicati di spettanza del Concessionario stesso mediante polizza fidejussoria rilasciata da primario istituto creditizio o assicurativo, con firma regolarmente autenticata; la suddetta garanzia conterrà, ai sensi dell'art. 113, comma 2 del citato Decreto, l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e l'operatività entro 15 giorni liberi e consecutivi dalla semplice richiesta scritta dell'Amministrazione aggiudicatrice;
- c) garanzia fidejussoria a fronte delle obbligazioni assunte, ai sensi dell'art. 153, comma 13, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., per le penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dei servizi, per un importo pari al 10% dell'ammontare complessivo dei costi annui operativi di esercizio previsti nel PEF, da prestarsi con le modalità di cui all'art. 113 del citato Decreto Legislativo, con decorrenza dalla data di inizio della gestione e scadenza coincidente con quella della convenzione;
- d) ai sensi dell'art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010, polizza assicurativa che tenga indenne il Concedente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore che fornisca anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, per una somma assicurata pari al 100% dell'importo dei lavori oggetto

dell'affidamento (€ 14.313.760) e per un massimale contro la responsabilità civile verso terzi pari a € 715.688,00 (settecentoquindicimilaseicentoottantotto/00);

e) ai sensi dell'art. 129, comma 2, del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 126, comma 2, del D.P.R. 207/2010, polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati a persone ed a cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo. Detta polizza avrà decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e durata di dieci anni, con massimale non inferiore a € 715.688,00 (settecentoquindicimilaseicentoottantotto /00).